A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-Decreto Dirigenziale n.231 del 27.08.2010 - d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: "vivapel" s.r.l. . Attività: lavorazione pelli. Sede legale e produttiva: Montoro Superiore, via Banzanello, n. 105.

#### **IL DIRIGENTE**

#### PREMESSO:

- I.che il d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- II. CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- III. CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi:
- Iς. CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- ς. сне con atto acquisito al prot. n. 0656210 del 20 luglio 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, via Banzanello, n. 105;
- çI. сне ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma del dott. Giuseppe Del Regno. iscritto nell'Albo dei Biologi al n. 36369 con descrizione di:

I.ciclo produttivo:

II.tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;

III.caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

# **CONSIDERATO:**

- сне l'impianto, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- 1. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m" p. Lgs. n. 152/2006;
- 2. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269<sup>5</sup> della normativa predetta;
- сне dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da norme e disposizioni vigenti;
- сне con nota prot. n. 0700429 del 3 agosto 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 22 settembre, deserta per mancanza del quorum e riconvocata al 5 novembre;
- сне in tale seduta la Conferenza dei Servizi, proceduto anche, in via istruttoria, all'esame della pratica, all'unanimità, ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- сне in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- сне tale obbligo è ribadito dalla р.с.я. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- сне il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0977909 in data 11 novembre 2009;
- сне solo in data 30 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0651905 fotocopia della disposizione di

bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.R. n. 750/2004, pari a € 356,35 (euro trecentocinquantasei/35);

# RITENUTO:

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, via Banzanello, n. 105:

# VISTI:

- -la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- -la d.g.r 5 agosto 1992, n. 4102;
- -la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- -la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- -la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- -la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- -la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- -la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
- -il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

#### **DECRETA**

di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

di rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "VIVAPEL" S.R.L. l'autorizzazione quindicennale per l'impianto di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, via Banzanello, n. 105:

di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori				E1
Sbocco	Altezza dal suolo		E	6,00
	Altezza dal col-			1,00
	mo			
	Diametro			Ø 0,50
	Sezione		m <sup>2</sup>	0,196
	Velocità		m/s	2,10
	Portata		Nm <sup>3</sup> /h	1.500,00
	Direzione del flusso			Verticale
Impia	Impian- Alimentazione			Metano
to termico		Potenzialità	MW	< 3,00
Durata emissioni			h/d	3,00
Frequenza			n/d	Discontinua
Provenienza				Produzione aria calda,
Provenienza				inchiodatura

	Concen-	Flusso	di
	trazione	massa	
	(mg/Nm <sup>3</sup> )	(kg/h)	
Polveri totali	15,00	0,02	

di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite (tali, per l'impianto termico, saranno quelli risultanti dagli elaborati analitici, in sede di messa a regime dell'impianto), riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'A.R.P.A.C. ed all'Amministrazione Provinciale;
- e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> p. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo:
- di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

di precisare che:

I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);

- II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- III. ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

di puntualizzare ulteriormente che:

i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;

di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

di notificarlo alla ditta "VIVAPEL" S.R.L., sede di Montoro Superiore, via Banzanello, n. 105; d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/2), all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino; d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bolletti-

no Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Luigi Rauci)